



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1482

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. GUIDO ANTONIO MONTANARI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 11489 del 16 giugno 1998, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Guido Antonio Montanari, nato a Milano (MI), il 3 luglio 1958;

VISTA la delibera OCF n. 1378 del 27 maggio 2020, notificata in pari data, con cui il Sig. Guido Antonio Montanari è stato sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di centottanta giorni ai sensi dell'art. 7-septies, comma 1, del TUF;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 10 aprile 2020 (prot. n. 18653/20) con la quale Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking S.p. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Guido Antonio Montanari nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

VISTE le successive note del 14, 29 e 30 aprile 2020 (prot. nn. 18891/20, 18894/20, 18896/20, 18898/20, 18902/20, 18918/20, 21065/20, 21066/20, 21072/20, 21139/20, 21141/20, 21143/20, 21147/20, 21155/20) nonché la nota del 25 maggio 2020 (prot. n. 24522/20) con cui Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A trasmetteva all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota del 4 maggio 2020 (prot. n. 21444/20) con cui anche FinecoBank S.p.A ha trasmesso all'Organismo documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota del 22 giugno 2020 (prot. n. 27880/20), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato, al Sig. Guido Antonio Montanari, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 158, comma 1, per aver:
 - acquisito anche temporaneamente mediante distrazione la disponibilità di somme di pertinenza di clienti e potenziali clienti;
 - contraffatto la firma dei clienti;
 - fornito false informazioni all'Intermediario;
 - perfezionato operazioni non autorizzate;
- dell'art.159, comma 6, per aver percepito finanziamenti da parte di clienti;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Guido Antonio Montanari non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza, trasmessa in data 7 ottobre 2020, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Guido Antonio Montanari;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Guido Antonio Montanari le contestate violazioni degli artt. 158, comma 1, e 159, comma 6, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), nn. 3, 4, 5 e 7, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma del cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa a operazioni dal medesimo poste in essere, acquisizione anche temporanea della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente, comunicazione all'Intermediario di informazioni non rispondenti al vero e perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b*), n. 8, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione da uno a quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari nel caso di percezione di finanziamenti da parte della clientela in violazione dell'articolo 159, comma 6, del Regolamento Intermediari;
- la tipologia delle violazioni poste in essere – quattro delle quali sanzionabili autonomamente con il massimo edittale – la reiterazione delle stesse, il significativo ammontare delle somme acquisite, e l'ancor più rilevante ammontare delle somme che risultano essere state percepite a titolo di finanziamento e non ancora restituite, costituiscono circostanze di assoluta gravità e tali da compromettere radicalmente l'affidabilità del consulente finanziario di cui trattasi nei confronti della clientela, nonché dei potenziali investitori;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Guido Antonio Montanari a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Guido Antonio Montanari, nato a Milano (MI) il 3 luglio 1958, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata all'interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 15 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti